

PROCEDURA APERTA
concernente la

Progettazione esecutiva e realizzazione opere relative alle sezioni di disinfezione, de fosfatazione e filtrazione finale presso i depuratori di Canegrate e Bresso/Niguarda

CIG: 0434119653

Importo complessivo “a corpo” a base di gara: euro 7.432.493,88, oltre I.V.A., di cui:

- euro 6.902.550,00, oltre IVA, per opere civili, elettromeccaniche ed elettriche, tutte rientranti nella categoria unica e prevalente OS22 di cui all'all. A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34
 - euro 332.943,88, oltre IVA, non soggetti a riduzione, per oneri “diretti e “specifici” complessivi relativi alla sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.;
 - euro 180.000,00 (inclusi oneri previdenziali), oltre IVA, soggetto a riduzione, per la progettazione esecutiva, inclusa nel contratto;
 - euro 17.000,00, oltre IVA, soggetto a riduzione per l'avviamento e l'assistenza temporanea alla gestione dell'impianto .
-

Termine presentazione offerte: ore 12 del 19 APRILE 2010

Avvio gara : 20 APRILE 2010, ore 9,30.

ELENCO

(anonimo)

INFORMAZIONI

Richieste e fornite

entro il 16 aprile 2010

agli interessati alla gara

* * *

1) **fax 12.3.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI**

In relazione alla gara di cui all'oggetto, sono con la presente a chiedere a Codesto Spett.le Ente i seguenti chiarimenti:

1. Per quanto riguarda l'impianto di Bresso, nelle specifiche di gara Elaborato E2-Specifiche tecniche opere elettromeccaniche a pag. 58-SISTEMA DI DISINFEZIONE viene indicata che la portata massima da trattare dal sistema di disinfezione è di 7.000m³/h; nella relazione descrittiva Elaborato A e nell'elenco prezzi alla se. opere elettromeccaniche viene indicata la portata di 5.000 m³/h. Si chiede quindi:
Quale portata massima il sistema di disinfezione di Bresso deve trattare?
2. Per quanto riguarda l'impianto di Bresso, nella relazione tecnica descrittiva elaborato A, si prevede in futuro la costruzione di un terzo canale. Si chiede:
deve essere prevista in questa fase l'espansione del sistema di disinfezione a 7000 m³/h?
3. Per quanto riguarda gli impianti di Bresso e Canegrate, Nelle specifiche di gara Elaborato E2-Specifiche tecniche opere elettromeccaniche a pag. 58-SISTEMA DI DISINFEZIONE viene richiesto che in fase di collaudo dovrà essere eseguita la verifica delle prestazioni garantite. Si chiede:
Cosa si intende per verifica delle prescrizioni garantite e con quale protocollo e modalità dovranno essere eseguite?

RISPOSTA FORNITA

A riscontro Vs. richiesta di chiarimento, sentito il Settore Lavori, si forniscono le seguenti precisazioni.

1. **Impianto di Bresso**

La portata massima da trattare dall'impianto di disinfezione **è pari a 5.000 mc/h**.

Pertanto, **il valore indicato all'interno dell'allegato "E2 – Specifiche tecniche opere elettromeccaniche" deve intendersi errato.**

2. **Impianto di Bresso**

Le opere civili di alloggiamento dell'impianto UV devono essere predisposte in modo che l'impianto possa essere potenziato per trattare 7000 mc/h mediante l'acquisizione successiva di un **terzo modulo** di disinfezione (**non incluso nell'appalto in gara**).

3. **Impianti di Bresso e Canegrate**

Le modalità di verifica delle prestazioni dell'impianto UV sono descritte all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto incluso nel progetto in gara; inoltre, la verifica delle prestazioni garantite sarà effettuata in fase di collaudo funzionale dell'opera secondo le disposizioni e modalità che il Direttore dei Lavori riterrà opportune in considerazione anche delle caratteristiche della tecnologia proposta e dei risultati che si riscontreranno nel corso dell'avviamento e gestione temporanea dell'impianto.

* * *

2) **fax 17.3.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI**

In relazione alla gara di cui all'oggetto, sono con la presente, la sottoscritta società, si richiede il seguente chiarimento:

- a) con riferimento al *"requisito specifico progettuale"* (punto P del bando di gara e sezione 6 del disciplinare di gara) le due necessarie referenze dell'iscrizione al competente Albo professionale per le attività di progettazione esecutiva (I^a) e dell'abilitazione ex 494 per la sicurezza (II^a), devono sussistere in capo al medesimo progettista?

RISPOSTA FORNITA

A riscontro Vs. richiesta di chiarimento, si forniscono le seguenti precisazioni.

Si premette che, per espresso richiamo contenuto nel Bando (punto P) e nel Disciplinare di gara (SEZIONE 4 e SEZIONE 6), per “progettista” si intende uno qualsiasi tra i soggetti di cui *all’art. 90 comma 1 lett. d), e) f), f-bis) g) e h) del D.Lgs 163/2006*.

In base alla disposizione richiamata, quindi, progettista può essere:

- un libero professionista singolo o associato (lett. d)
- una società di professionisti (lett. e)
- una società di ingegneria (lett. f)
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri stati europei (f-bis)
- un raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui sopra (lett. g)
 - un consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (lett. h)

Secondo le regole di gara il progettista (uno dei soggetti di cui sopra) deve attestare che l’attività di progettazione sarà svolta da professionista/i munito/i delle prescritte abilitazioni professionali (iscrizione al competente Albo professionale – abilitazione sicurezza 494).

Ne deriva che le abilitazioni richieste possono sicuramente fare capo a professionisti (persone fisiche) diversi, tranne nel caso in cui il progettista (a cui il “costruttore” concorrente ricorre con un contratto di collaborazione ovvero in associazione) sia un libero professionista singolo (lett. d). In tal caso, invero, entrambe le abilitazioni (iscrizioni all’Albo e abilitazione sicurezza), dovranno far capo al libero professionista singolo, salva la facoltà di quest’ultimo, che non le possiede entrambe, di presentarsi in costituendo RTI con altro soggetto di cui all’art. 90 comma.

* * *

3) **fax 18.3.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI**

In relazione alla gara di cui all’oggetto si richiede il seguente chiarimento:

Qualora la scrivente incorresse nelle successive operazioni di verifica dell’anomalia ex art.88 del D.Lgs 163/2006 comma 7 e considerando che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si chiede:

- la mancanza di indicazione da parte dell’ente Appaltante di una soglia minima da attribuire a ristoro delle spese generali ed al riconoscimento dell’utile d’impresa da evidenziarsi nelle singole analisi dei prezzi, comporta la totale discrezionalità nel merito da parte delle imprese concorrenti?
- le analisi dei prezzi di quelle lavorazioni che l’impresa offerente intende subappaltare dovranno evidenziare anche le spese generali e l’utile d’impresa del subappaltatore?

RISPOSTA FORNITA

A riscontro Vs. richiesta si osserva quanto segue.

Le operazioni di verifica dell’anomalia saranno condotte secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dalla legge speciale della gara, e, in particolare, secondo quanto riportato nella sezione 10 del DISCIPLINARE.

Al riguardo si sottolinea che, secondo la vigente normativa, nessuna analisi o documentazione giustificativa deve essere prodotta dai concorrenti in sede di gara, a corredo dell’offerta.

I concorrenti che, in esito all’esperimento di gara, si troveranno sottoposti alle verifiche di congruità delle offerte (quelle superiori alla soglia di presunta anomalia) dovranno dare riscontro alle specifiche richieste (giustificazioni, analisi prezzi) che verranno ad essi rivolte secondo la procedura di cui alla sezione 10 del Disciplinare.

Sul chiarimento specifico richiesto si può solo confermare che non risulta indicata alcuna soglia minima a cui i concorrenti sotto esame di congruità dovranno attenersi nell’esposizione delle spese generali e dell’utile di impresa.

* * *

4) **fax 22.3.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI**

Con la presente esprimiamo le seguenti richieste di chiarimenti:

1. Nel computo metrico vengono indicate due aree di filtrazione denominate “area filtrante nominale” (134 mq) e “area di filtrazione effettiva” (188 mq).

Non comprendiamo il concetto di “area nominale” (134 mq), peraltro non citato in nessun altro documento di gara, in quanto l’area è un concetto fisico e quindi dovrebbe esprimere un valore effettivamente misurabile.

Vi chiediamo quindi di indicarci il criterio da Voi adottato per operare la distinzione tra “area nominale” ed “effettiva”.

Vi chiediamo inoltre gli eventuali riferimenti della normativa tecnica applicata per la definizione delle due sopracitate aree.

2. Dall’analisi dei documenti di gara abbiamo inoltre rilevato che sono indicati valori di area di filtrazione differenti:

- 180 mq nella relazione tecnica descrittiva
- > 185 mq nelle specifiche tecniche opere elettromeccaniche
- 188 mq nel computo metrico.

Pertanto chiediamo qual’è il valore di area corretto da rispettare.

3. In merito alla luce di filtrazione Vi chiediamo di precisare qual’è il valore richiesto in quanto nelle specifiche tecniche è indicato un valore tra 10 e 18 microns mentre nel computo metrico sono il valore di 10 microns.

Rimaniamo in attesa di Vostro riscontro, con cortese urgenza, in vista dell’imminenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

RISPOSTA FORNITA

A riscontro Vs. richiesta di chiarimento, sentito il Settore Lavori, si forniscono le seguenti precisazioni. In merito ai punti 1 e 2 si precisa che la descrizione inserita nel computo metrico estimativo è puramente indicativa circa la tipologia di macchina presa a riferimento per lo sviluppo della quotazione e, comunque, le macchine proposte ed inserite nel progetto esecutivo che l’appaltatore dovrà sviluppare dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche contenute nelle specifiche tecniche di cui all’allegato E2.

In particolare si precisa che l’area di filtrazione effettiva dovrà essere maggiore o uguale a 185 mq.

In merito al punto 3, poiché le macchine proposte dovranno essere conformi caratteristiche tecniche contenute nelle specifiche tecniche di cui all’allegato E2, la luce di filtrazione dovrà essere compresa tra 10 e 18 microns.

* * *

5) **fax 24.3.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI**

Necessitiamo di un chiarimento sul numero previsto delle pompe idrovore nelle stazioni di sollevamento:

per entrambi gli impianti, sia nella relazione tecnica che nei computi metrici estimativi, sono indicate n.3 unità mentre nei disegni sono rappresentate 4 unità. Inoltre anche nelle specifiche tecniche, a pag.33, per l’impianto di Bresso sono indicate 4 unità.

RISPOSTA FORNITA

A riscontro Vs. richiesta di chiarimento, sentito il Settore Lavori, si forniscono le seguenti precisazioni. La stazione di sollevamento liquami ai trattamenti terziari dell’impianto di Bresso/Niguarda prevede l’installazione di nr.3 pompe idrovore con la predisposizione delle opere civili per la futura installazione di unità supplementare non oggetto del presente appalto.

6) **fax 29.3.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI**

Volendo partecipare alla procedura aperta per la “Progettazione esecutiva e realizzazione opere relative alle sezioni di disinfezione de fosfatazione e filtrazione finale presso i depuratori di Canegrate e Bresso/Niguarda” come impresa cooptata in quanto non in possesso di qualificazione SOA categoria OS22, ma in possesso di SOA per un importo complessivo superiore ai lavori di gara e qualificati per la progettazione classe III, possiamo partecipare per l’intera percentuale prevista dalla norma pari al 20%?

RISPOSTA FORNITA

A riscontro Vs. richiesta di chiarimento, si forniscono le seguenti precisazioni.

Ai sensi dell’art.95 comma 4 del DPR 554/1999, ***l’impresa singola ovvero le imprese che intendono riunirsi in ATI (indicando ciascuna la propria quota di partecipazione all’ATI) ove sia/no già in possesso dei requisiti di qualificazione*** (nella fattispecie, per le imprese singole si richiede la qualificazione in OS22 classe *V*), può/possono associare in cooptazione altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando a condizione che i lavori eseguiti dalle imprese cooptate non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna delle cooptate sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad esse affidati.

Ne deriva che, in caso di cooptazione, la concorrente (impresa singola o costituenda ATI) dovrà dichiarare la presenza della cooptata (altrimenti detta associata minore), dando atto che la cooptata eseguirà lavori per un importo non superiore all’ammontare complessivo delle qualificazioni SOA possedute (sia pure per categorie diverse da OS22), e, comunque, nel limite massimo del 20% dell’importo di appalto.

Nel caso di specie, alla cooptata potranno essere affidati lavori per il massimo consentito (20%) pari ad euro 1.486.498,78 a condizione che l’ammontare complessivo delle qualificazioni da essa possedute sia almeno pari al predetto importo.

* * *

7) **fax 30.3.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI**

Con riferimento alla procedura aperta richiamata in oggetto ed in relazione ai chiarimenti di cui al punto 4) – fax 22.3.2010 – pubblicati sul sito di codesta Stazione Appaltante, la scrivente richiede un ulteriore dettaglio circa le modalità di valutazione della coerenza della superficie filtrante che deve caratterizzare i filtri a disco.

Si fa qui esplicito riferimento al contenuto del chiarimento n. 4 in risposta al fax del 22.3.2010 ove si afferma che “.... In particolare, si precisa che l’area di filtrazione effettiva dovrà essere maggiore o uguale a 185 mq....”. Ciò a riscontro della domanda posta da un concorrente in merito al concetto di misurabilità della superficie filtrante in relazione al concetto di “area nominale” ed area di filtrazione “effettiva” riportato nel Computo Metrico Estimativo.

Qualora tale superficie di filtrazione debba essere valutata in senso strettamente geometrico, e tenuto conto:

- del numero di macchine previste (n. 10);
- del numero di dischi filtranti (n. 24);
- del diametro del disco (2,2 m);

ciò farebbe emergere la posizione dominante di un unico fornitore di filtri a disco, ciò in contrasto tanto con la normativa vigente (art. 16 DPR 21 dicembre 1999, n. 554) e le preminenti esigenze del Favor Partecipacionis a tutela della Stazione Appaltante.

Tutto quanto sopra evidenziato, limita ingiustamente il diritto della scrivente di partecipare alla procedura aperta in oggetto, se non con il solo fornitore di filtri in grado di soddisfare le richieste in termini di area filtrante. E' infatti evidente che l'unica alternativa potrebbe essere di prevedere un maggiore numero di filtri rispetto a quelli previsti nel progetto definitivo, con il conseguente aggravio economico sia in termini di opere elettromeccaniche che di opere civili. Ricordiamo, tra l'altro, che il CsA prevede che sia garantita la possibilità – in termini di predisposizioni di spazi necessari – di aumentare in futuro la potenzialità filtrante del 20%, ciò traducendosi in un ingiustificato aumento degli oneri.

Tutto ciò a fronte della possibilità di valutare le offerte di altri fornitori, di chiara fama ed affidabilità e con migliaia di applicazioni in tutto il mondo, in grado di offrire una soluzione coerente con le previsioni del progetto definitivo (filtri da 24 sezioni filtranti) ed in grado ugualmente di garantire i requisiti prestazionali richiesti, pur con una area geometrica filtrante inferiore.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire alla scrivente di poter partecipare alla gara con le migliori condizioni economiche e di aprire pertanto alla massima concorrenza la procedura di che trattasi, si richiede cortesemente di voler chiarire che il requisito minimo di accettabilità tecnica dei filtri in fase di gara è rappresentato dal numero di settori filtranti (n, 24) per ciascun filtro, rimandando alla definitiva accettazione della fornitura agli esiti delle prove pilota, così come peraltro previsto dal CsA.

* * *

8) **fax 30.3.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI**

Con riferimento alla procedura in oggetto la Scrivente richiede un ulteriore dettaglio circa le modalità di valutazione della coerenza della superficie filtrante che vede caratterizzare i filtri a disco.

Si fa qui esplicito riferimento al contenuto del chiarimento n. 4 in risposta al fax del 22.3.2010 pubblicato sul sito di codesta Stazione Appaltante, ove si afferma che “.. in particolare, si precisa che l'area effettiva dovrà essere maggiore o uguale a 185 mq..”. Ciò a riscontro della domanda posta da un concorrente in merito al concetto di misurabilità della superficie filtrante in relazione al concetto di “area nominale” ed area di filtrazione “effettiva” riportato nel Computo metrico Estimativo.

Considerato che le capacità di filtrazione non dipende esclusivamente dall'area geometrica del setto filtrante, ma anche dalle caratteristiche specifiche del materiale che lo costituisce e quindi dalla sua capacità di garantire la rimozione di un “carico” specifico di solidi sospesi a parità di carico idraulico, il vincolare la superficie di filtrazione al solo elemento geometrico comporta la limitazione della possibilità di reperimento della fornitura delle macchine ad un unico fornitore in grado di rispettare la superficie filtrante unitaria di cui alle SPECIFICHE TECNICHE OPERE ELETTROMECCANICHE, elaborato E/2.

Si chiede, pertanto, la possibilità di valutare soluzioni alternative nel completo rispetto del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SPECIFICHE TECNICHE, elaborato E, il quale subordina l'accettazione del macchinario al positivo esito delle prove effettuate con apposito impianto “campione”, con l'esplicita previsione di cui al secondo capoverso di pag. 21 dell'elaborato citato: “.. il ‘carico’ specifico rimosso dalla macchina... risulterà di riferimento per la determinazione della superficie minima della quale dovranno essere dotate le macchine da prevedere con la progettazione esecutiva per garantire almeno le prestazioni previste per il macchinario”.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire alla Scrivente di poter partecipare alla gara con le migliori condizioni economiche e di aprire pertanto alla massima concorrenza la procedura di che trattasi, si richiede cortesemente di voler chiarire che il requisito minimo di accettabilità tecnica dei filtri è rappresentato dal rispetto della tipologia e del numero di macchine previste (10) e dalla garanzia di superamento delle prove pilota come previsto dal Capitolato speciale d'Appalto.

* * *

9) **fax 31.3.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI**

Con riferimento alla procedura aperta richiamata in oggetto ed in relazione ai chiarimenti di cui al punto 4) fax 22.3.2010 pubblicati sul sito di codesta Stazione Appaltante, la scrivente richiede un ulteriore dettaglio circa le modalità di valutazione della coerenza della superficie filtrante che deve caratterizzare i filtri a disco.

Si fa qui esplicito riferimento al contenuto del chiarimento n. 4 in risposta al fax del 22.3.2010 ove si afferma che “.....in particolare, si precisa che l’area effettiva dovrà essere maggiore o uguale a 185 mq..”. Ciò a riscontro della domanda posta da un concorrente in merito al concetto di misurabilità della superficie filtrante in relazione al concetto di “area nominale” ed area di filtrazione “effettiva” riportato nel Computo metrico Estimativo.

Qualora tale superficie di filtrazione, debba essere valutata in senso strettamente geometrico, e tenuto conto:

- del numero di macchine previste (n. 10);
- del numero di dischi filtranti (n. 24);
- del diametro del disco (2,2 m);

ciò farebbe emergere la posizione dominante di un unico fornitore di filtri a disco, ciò in contrasto tanto con la normativa vigente (art. 16 DPR 21 dicembre 1999, n. 554, art. 68 comma 13 D.Lgs 163/2006: “*A meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti*”).

* * *

10) **fax 31.3.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI**

Con riferimento alla gara in oggetto, formuliamo di seguito le seguenti richieste di chiarimenti:

- sono corretti i dati riportati a pag. 8 della Relazione Tecnica A e precisamente COD mg/L, BOD 28 mg/L?
- sono corretti i dati riportati a pag. 24, 25, 32 e 33 delle Specifiche Tecniche E2, e precisamente potenze nominali e passaggi minimi?
- Relativamente all’impianto pilota di cui alle pag. 17 e 18 del CsA, esso deve essere un campione provvisorio e dimostrativo della filtrazione prevista nel progetto definitivo e che si prevede di utilizzare nel progetto esecutivo? Si può pensare ad un modello in scala inferiore o ad un solo modulo? E’ riutilizzabile nella filtrazione esecutiva successiva? E’ categorico il termine di venti giorni per la sua installazione? E’ da considerare un onere di capitolato e carico dell’impresa aggiudicataria o viene compensato in qualche modo? Si tratta di un refuso di stampa da altra gara?

RISPOSTA FORNITA

A riscontro Vs. fax del 31.3.2010, si rendono i chiarimenti acquisiti dal Settore Lavori che ha provveduto ad effettuare le verifiche del caso:

- i dati riportati a pag. 8 della “relazione tecnica A” sono corretti e ricavati in base ai dati di analisi periodiche del soggetto che conduce l’impianto;
- in merito ai dati riportati a pag. 24 si è riscontrato un errore nel valore di portata dell’Item PS 001 A/B: il valore corretto è pari a 12 l/s;
- i dati a pag. 25 sono corretti;

- in merito ai dati riportati a pag. 32 e 33 si precisa che il valore di “Passaggio” indicato non è fisicamente applicabile alla tipologia di pompa prevista a causa di un errore materiale di riporto e, comunque, il valore riportato si riferisce al diametro nominale della bocca di mandata;
- relativamente all’impianto pilota: la macchina dovrà essere dello stesso modello che l’appaltatore intenderà utilizzare nel progetto esecutivo; deve rispettare i parametri richiesti a capitolato; presumendo una dimensione dell’impianto pilota inferiore a quella di progetto ne deriva che la stessa macchina non sia riutilizzabile nell’impianto che si andrà a realizzare; la predisposizione dell’impianto pilota è da considerarsi come onere di capitolato a carico dell’impresa aggiudicataria; non è un refuso di stampa;

* * *

11) **fax 30.3.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI**

Con riferimento alla procedura aperta richiamata in oggetto ed in relazione ai chiarimenti di cui al punto 4) – fax 22.3.2010 pubblicati sul sito di codesta Stazione Appaltante, la scrivente S.p.A. richiede un ulteriore dettaglio circa le modalità di valutazione della superficie filtrante che deve caratterizzare i filtri a disco.

Giova in questa fase ricordare che S.p.A. fa parte del, al quale appartiene anche, leader mondiale indiscusso nella realizzazione di filtri a disco, con migliaia di applicazioni in tutto il mondo, di cui oltre un centinaio in Italia. Tali filtri risultano installati anche presso depuratori di IANOMI (depuratore di Bresso, 12 unità).

La qualità del prodotto, sia in termini di performances che di affidabilità gestionale sono espressamente dichiarati da molti utilizzatori finali (tra i quali appunti il gestore del depuratore di Pero) come da certificazioni qui allegate.

Ciò premesso, si fa qui esplicito riferimento al contenuto del chiarimento n. 4 in risposta al fax del 22/03/2010 ove si afferma che “ In particolare, si precisa che l’area di filtrazione effettiva dovrà essere maggiore o uguale a 185 mq “. Ciò a riscontro della domanda posta da un concorrente in merito al concetto di misurabilità della superficie filtrante in relazione al concetto di “area nominale” ed area di filtrazione “effettiva” riportato nel Computo Metrico estimativo.

Si vuole qui evidenziare che l’area di filtrazione – in senso di sviluppo geometrico delle tele filtranti – rappresenta un parametro riassuntivo/commerciale della capacità di filtrazione di un filtro a dischi ma non ha riscontri diretti dal punto di vista tecnico.

Ciò che infatti conta è l’area libera complessiva dei micropori attraverso la quale il refluo fluisce: questo è di fatto l’unico elemento che contraddistingue la capacità filtrante di una tela.

Ad esempio, presso il depuratore di PERO sono installate tele con una spaziatura da 10 micron, che hanno un’area filtrante netta pari al 5% della superficie geometrica della tela. ha recentemente sviluppato una nuova tela – con tessitura sempre da 10 micron – con una superficie filtrante netta pari al 7% della superficie della tela, come da immagini riportate in allegato 1.

Ciò fa sì che, rispetto ad altre tele da 10 micron, la superficie filtrante effettiva risulti – A PARITA’ DI SUPERFICIE GEOMETRICA DELLA TELA – il 40% superiore a quella della tela precedentemente installata (anche presso il depuratore di Pero).

In sintesi, un filtro che in precedenza alloggiava 24 dischi con un’area filtrante geometrica pari a 134.4 mq ed un’area effettiva libera pari al 5% = 6.72 mq, ora sviluppa una superficie libera pari a 9.41 mq, ovvero un rapporto 1.4 di maggiore superficie utile netta.

Ne deriva, che rispetto ad un filtro di precedente generazione, si può affermare che un filtro da 24 dischi di nuova generazione sviluppi una superficie filtrante nominale pari a 134.4 mq ed una superficie equivalente pari a $134.4 \times 1.4 = 188$ mq.

Chiarito pertanto che la superficie di filtrazione, in senso strettamente geometrico, rappresenta un indicatore di sintesi “commerciale”, da un punto di vista tecnico il dato che più correttamente identifica la reale capacità filtrante di una tela è il flusso specifico, espresso come m³/h per m² di area filtrante geometrica, ovvero la velocità di attraversamento (m/h) delle tele alle varie condizioni di carico.

Si riporta a questo proposito - sempre in allegato 1 - seguito un grafico comparativo tra le velocità di filtrazione una tela standard da 10 micron e la tela innovativa proposta per la gara in oggetto.

Paragonando la velocità di filtrazione a parità di carico idraulico di 200 mm (quindi inferiore a quello previsto per i test pilota) – ad esempio ad una concentrazione di solidi pari a 40 mg/, si nota un rapporto tra le velocità pari a 1.4.

Non a caso, correttamente la Stazione Appaltante ha promosso delle prove pilota di verifica della funzionalità dei filtri, esprimendo il concetto di flusso solido specifico. Tale flusso solido specifico rappresenta in sostanza la quantità di solidi che il filtro riesce a processare – ottenuto dal prodotto tra portata e concentrazione di SS – e l'area filtrante.

In termini matematici. Il flusso solido F_s risulta pari a:

$$F_s = Q \text{ (m}^3\text{/h)} \times SS \text{ (g/m}^3\text{)} / A \text{ (m}^2\text{)}.$$

Basta riscrivere l'espressione come:

$$F_s = Q \text{ (m}^3\text{/h)} / A \text{ (m}^2\text{)} \times SS \text{ (g/mc)}$$

Per ritrovare nel rapporto $Q \text{ (m}^3\text{/h)}/A \text{ (m}^2\text{)}$ null'altro che la velocità di filtrazione sopra evidenziata.

Peraltro, giova ricordare che ha sviluppato un know how specifico sulla applicazione della rimozione del fosforo, eseguendo numerosi test pilota in numerosi anni di attività, sulla base dei quali è stata sviluppata la proposta tecnica di che consentono sin d'ora di affermare che la soluzione proposta risulta adeguata e che soddisferà le richieste della Stazione Appaltante

L'introduzione di questa nuova tela rappresenta un punto di sviluppo tecnologico **promosso da è peraltro allineato a quello evidenziato anche da altri Competitor**, finalizzato a rendere sempre più competitivi i sistemi di filtrazione.

Taluni costruttori, hanno effettivamente sviluppato soluzioni diverse, ad esempio utilizzando tele orientate su più piani a parità di diametro del disco, con ciò ritenendo di poter offrire una maggiore superficie geometrica.

....., forte dell'esperienza di migliaia di installazioni e con un background tecnico costruttivo che non ha ad oggi paragone, ha invece preferito mantenere una superficie del pannello PIANA per una serie di motivi, tra i quali:

- Assenza di spigoli o punti di discontinuità nella tela, che possono causare intasamento della stessa e progressiva riduzione della superficie filtrante, **a maggior ragione ove siano dosati chemical a monte del filtro come nel caso specifico.**
- Minimizzazione dei flussi di controlavaggio (una tela orientata ad esempio su due piani richiede **indicativamente il doppio dell'acqua di controlavaggio, con i conseguenti maggiori consumi elettrici**). **A questo specifico proposito, si evidenzia che la specifica tecnica di cui al elaborato E2 prevede filtri costituiti da dischi multipli ed ognuno costituito da 24 dischi. Per tali filtri si prevede una potenza della pompa di controlavaggio da 11 kW ed una portata di controlavaggio di 8.3 l/s.** Si evidenzia a questo proposito che tali valori, per un filtro da 24 settori, non sono di fatto rispettabili neppure con una tela di tipo piano, che prevede una pompa da 15 kW ed una portata di 10.3 l/s (vedi anche voce del Computo Metrico Estimativo), men che meno con un filtro che abbia tele orientate su più piani.
- Disponibilità di effettiva area filtrante. La realizzazione di sistemi orientati su più piani pone la incognita di determinare la superficie della tela che si pone ortogonalmente alle linee di deflusso dell'acqua (dal punto di vista idraulico rappresenta infatti la sola superficie utile al passaggio dell'acqua) è ciò non è ben definibile a priori né confermato, per quanto ci è noto, da esperienze di campo di significativa durata nel tempo.

Tutto ciò premesso, la scrivente intende partecipare alla procedura aperta di che trattasi proponendo:

- per il depuratore di Bresso: la fornitura di nr. 6 filtri tipo equipaggiati, ciascuno, con nr. 24 pannelli filtranti di **nuova generazione** da 10 micron, aventi una superficie filtrante

nominale di 134.4 mq ed una superficie equivalente (per le motivazioni sopra espresse) pari a 188 mq.

- per il depuratore di Canegrate: la fornitura di nr. 4 filtri tipo equipaggiati, ciascuno, con nr. 24 pannelli filtranti di nuova generazione da 10 micron, aventi una superficie filtrante nominale di 134.4 mq ed una superficie equivalente (per le motivazioni sopra espresse) pari a 188 mq.

Vogliate pertanto cortesemente confermare la conformità di tale proposta alle Specifiche tecniche emesse dalla stazione Appaltante, fermo restando che la proposta tecnica dovrà trovare conferma sperimentale durante la esecuzione delle prove pilota, secondo le apposite prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, il quale prevede peraltro la rescissione del contratto qualora le prove pilota non dovessero confermare le scelte progettuali.

Ciò consentirà anche di verificare il consumo specifico di energia e di acqua di controlavaggio in aderenza alle condizioni poste all'art.5.3 del CSA, con ciò superando anche il problema della Specifica Tecnica che, se letta in modo uniformemente rigido, impone potenze/portate della pompa di controlavaggio **che non sono compatibili con un filtro di 24 dischi** e che renderebbero a parere di chi scrive **IMPOSSIBILE (non essendo il chiarimento intervenuto a modificare la specifica in questo senso) per qualunque costruttore proporre un filtro totalmente aderente alla specifica tecnica.**

Peraltro, nell'ipotesi di una lettura rigida della Specifica tecnica e che non tenga conto della verifica funzionale delle prove pilota, in termini di:

- numero di macchine (10),
- dischi filtranti (24)
- diametro del disco (2,2 m)

se associati ad una superficie filtrante valutata unicamente dal punto di vista geometrico e non in termini di area netta di passaggio, emergerebbe una situazione nella quale è ragionevole attendere la posizione dominante di un costruttore di filtri, senza che via sia una reale motivazione tecnica di supporto.

Tutto quanto sopra evidenziato, oltre che ledere il principio del Favor Participationis per l'Ente, limita ingiustamente il diritto di – che si riserva comunque di agire conseguentemente nelle sedi e nelle modalità ritenute più opportune - di partecipare alla procedura aperta in oggetto. Va infatti da se che la lettura pedissequa della specifica comporterebbe per – ma anche per altri competitor – la necessità, quale unica alternativa, di prevedere un maggiore numero di filtri rispetto a quelli previsti nel progetto definitivo, con il conseguente aggravio economico sia in termini di opere elettromeccaniche che di opere civili. Ricordiamo, tra l'altro, che il CSA prevede che sia garantita la possibilità – in termini di predisposizioni di spazi necessari – di aumentare in futuro la potenzialità filtrante del 20%, ciò traducendosi in un ingiustificato aumento degli oneri.

Peraltro, la potenziale posizione dominante di un fornitore ridurrebbe la leale concorrenza, con ciò traducendosi potenzialmente in un maggiore costo per la Stazione Appaltante (ribassi contenuti) ed un potenziale aumento dei costi gestionali dovuti – ad esempio – a maggiori consumi elettrici, costi che si ripercuoterebbero su tutta la vita utile delle macchine, a tutto svantaggio della Stazione Appaltante.

In sintesi, pur condividendo la opportunità per la Stazione Appaltante di definire requisiti minimi per la fornitura dei filtri, pare del tutto indebita la interpretazione data circa la “area filtrante effettiva” data nel chiarimento pubblicato sul sito di codesta Stazione Appaltante, poiché non supportata da evidenze tecniche. Si ritiene piuttosto che tali requisiti minimi possano essere individuati nel numero di settori filtranti (24) per ciascun filtro, nel diametro dei dischi filtranti (2,2 metri) e nella tessitura della maglia (10 o 18 micron) già indicati in specifica tecnica, rimandando la definitiva accettazione delle macchine alla esecuzione delle prove pilota, sia in termini di performances che di consumi specifici (potenza elettrica, acqua controlavaggio).

E' indubbio che una Vostra eventuale risposta negativa a riguardo rappresenta per la scrivente una chiara violazione dei disposti sia dell'art. 68 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che dell'art. 16 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 **“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni” ove viene fatto divieto di**

“..... introdurre nei progetti prescrizioni che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminare altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata”.

Omessi allegati.

RISPOSTA FORNITA AI QUESITI NN. 7, 8, 9 E 11

A riscontro dei quesiti di cui ai punti nn. 7, 8, 9 e 11, si sono resi i seguenti chiarimenti acquisiti dal Settore Lavori che ha provveduto ad effettuare le verifiche del caso.

“Il dato di area di filtrazione unitaria, riportato nell'Allegato “E-2 – Specifiche Tecniche OEM” a pag. 55 e stabilito superiore a 185 mq, è un parametro medio derivato da un'analisi delle caratteristiche di macchine in commercio alla data di redazione del progetto ed è stato utilizzato al fine di dimensionare gli impianti inclusi nel progetto definitivo posto a base di gara.

A rettifica di quanto indicato nel chiarimento n. 4 in risposta a fax del 22/03/2010, al fine di permettere la più ampia partecipazione alla gara, i concorrenti possono proporre macchine con un parametro equivalente in termini di capacità di filtrazione conseguente alle caratteristiche costruttive adottate della medesima macchina a condizione che la soluzione offerta garantisca il rispetto dei risultati di filtrazione di Capitolato da confermarsi con le verifiche funzionali previste dall'articolo 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto a pag. 9, si ribadisce che nel caso il concorrente proponga macchine con ingombro tale da comportare una modifica della struttura del fabbricato prevista da I.A.No.Mi., per tali modifiche la Stazione Appaltante non riconoscerà alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto indicato in offerta”.

* * *

12) fax 13.4.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI

La ditta Consorziata di un Consorzio Stabile può avvalersi del requisito relativo alla progettazione quando l'appalto è stato aggiudicato al Consorzi Stabile medesimo e quando sempre il Consorzio – in sede di gara – abbia indicato la Consorziata quale esecutrice dell'appalto?

RISPOSTA FORNITA

A seguito dell'odierna telefonata, attraverso cui si sono meglio specificati gli elementi del quesito di cui al Vs fax del 13.04.2010, la questione sottoposta a chiarimento viene ad essere ridefinita come segue:

“se possa un'impresa - pur facendo parte di un Consorzio stabile, ma intendendo partecipare alla gara come impresa singola - ricorrere per l'attività di progettazione inclusa nell'appalto alla propria struttura interna possedendo :

- *la qualificazione SOA anche per la progettazione*
- *il requisito specifico progettuale, quest'ultimo conseguito, in parte, anche attraverso la progettazione espletata quale impresa consorziata, indicata come esecutrice dei lavori dal Consorzio stabile di appartenenza .*

Posta in questi termini, alla questione si ritiene di poter dare riscontro positivo a condizione che risulti comprovabile che la progettazione - approvata dall'Ente committente - nell'ambito dell'appalto affidato al Consorzio stabile sia stata effettivamente eseguita dall'impresa consorziata che intende partecipare alla presente gara come impresa singola.

In altri termini, in sede di comprova, quest'ultima dovrà essere in grado di dimostrare, producendo idonea documentazione, che nell'ambito dell'appalto affidato al Consorzio stabile di appartenenza

L'attività di progettazione sia stata effettivamente da essa eseguita – in qualità di impresa consorziata ricorrendo alla propria struttura interna.

L'idoneità della documentazione a comprova dipenderà dalla certezza circa la **referibilità dell'attività di progettazione all'impresa consorziata** che intende partecipare alla presente gara come impresa singola.

* * *

13) **fax 14.4.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI**

Con riferimento all'appalto integrato in oggetto, con la presente d'intende conoscere l'opinione dell'Ente circa la facoltà dei concorrenti – non esclusa dalle corrispondenti prescrizioni della Lex Specialis – di presentare la cauzione provvisoria sottoscritta dal rappresentante dell'emittente con firma digitale qualificata in conformità alle norme del D.Lgs n.82/08 e sottoscritta in originale dall'impresa.

RISPOSTA FORNITA

A riscontro Vs. richiesta valgono le seguenti precisazioni.

Anche in assenza di specifiche disposizioni del Disciplinare di gara, deve intendersi riconosciuta ai concorrenti la possibilità di presentare polizze rilasciate nel rispetto del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e successivo D.Lgs 4 aprile 2006 n. 159.

Al riguardo va però precisato che possono essere considerate equivalenti alla sottoscrizione autografa dell'assicuratore solo le polizze emesse con firma **“digitale”** o **“elettronica qualificata”** [art. 1 lett. c) e d) del Codice]

In tal caso la firma è controllata e convalidata da un Ente certificatore esterno che opera secondo procedure rigorose, a loro volta certificate, che ne garantiscono la titolarità e di conseguenza l'equivalenza alla firma autografa.

Non possono essere invece considerate valide a sostituire le polizze con firma autografa **le polizze emesse con semplice “firma elettronica”**. In quest'ultimo caso, mancando il controllo e la convalida di un Ente certificatore esterno, non risulta garantita la titolarità della sottoscrizione.

Per quanto sopra, **nel caso di specie, va riconosciuta la possibilità di produzione di una polizza con firma elettronica qualificata**, in luogo di sottoscrizione autografa dell'assicuratore.

Si suggerisce comunque, per semplificazione delle verifiche da parte della Commissione di gara, che, in tal caso, il documento di polizza sia corredato da una nota di specifica che ne evidenzi la firma elettronica **qualificata** e i riferimenti per l'eventuale controllo.

* * *

14) **fax 14.4.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI**

Nell'elaborato L - cronoprogramma posto a base di gara al paragrafo “ultimazione lavori e consegne anticipate di alcune sezioni di trattamento” si cita quanto segue “.....*si prevede la completa ultimazione delle opere civili meccaniche ed elettriche individuate nel progetto opere, entro 380 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori, avviamento finale e gestione temporanea esclusa (pari a 30 giorni)*”.

Si prega di confermare che la durata complessiva dei lavori da indicare in sede di offerta (tramite il cronoprogramma da allegare) è pari a 350 gg. naturali e consecutivi calcolati a partire dalla data di consegna lavori.

A tali giorni sono da aggiungersi altri 30 gg. relativi all'avviamento finale e gestione temporanea per una durata complessiva del contratto di 380 gg. (350+30).

RISPOSTA FORNITA

A riscontro Vs. fax del 14.04.2010,

- richiamato il punto G del Bando di gara
- Part.9 dello schema di contratto

➤ Part. 9 del capitolato speciale di appalto

si conferma che il termine di ultimazione lavori è pari a 380 giorni n e c. decorrenti dalla consegna oltre 30 giorni per l'avviamento e la gestione temporanea.

Tanto è stato in ultimo ribadito dal ns settore lavori che ha peraltro riconosciuto che nell'elaborato "L – Cronoprogramma" è stato incluso, per un errore materiale di composizione, uno schema grafico in cui le fasi di lavoro sono state distribuite in 350 giorni n.c.

Ciò non toglie che il cronoprogramma (schema grafico) richiesto ai concorrenti dovrà essere elaborato nel rispetto della tempistica sopra riportata (380 giorni per l'ultimazione lavori, oltre 30 gg per l'avviamento e la gestione temporanea), ricavabile in modo inequivocabile da tutti gli atti di gara e di progetto, tra loro assolutamente coerenti., incluso lo stesso elaborato L – cronoprogramma, come rilevato dal vs stesso quesito.

* * *